



# COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

[www.comune.sellero.bs.it](http://www.comune.sellero.bs.it) \*\*\*\*\* e-mail: [info@comune.sellero.bs.it](mailto:info@comune.sellero.bs.it)

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

### Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024/2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio 2024 - 2026 è, allo stato, quello stabilito ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 267/2000: 31 dicembre 2023;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

## **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate

al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2024 (CDM del 16 ottobre 2023), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC, si rimane comunque in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2024.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2024/2026** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ORDINARIA

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2022)</b>	<b>Euro 360.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>Euro 360.000 (rendiconto 2023 non approvato: si riporta lo stanziamento definitivo)</b> <b>Euro 360.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Euro 360.000,00</b>	<b>Euro 360.000,00</b>	<b>Euro 360.000,00</b>
<b>Osservazioni</b>	Valutato l'andamento dell'entrata negli anni, il gettito si conferma invariato anche per gli esercizi futuri.		

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)
--	---

Nota integrativa Bilancio di previsione 2024/2026

	Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020
<b>Osservazioni</b>	<b>NOTA BENE:</b> <b>Il servizio viene gestito dall'ufficio Tributi dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.</b> La disposizione del piano finanziario e tutti gli adempimenti connessi e conseguenti sono infatti in capo all'Unione dei Comuni della Valsaviore.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2022)</b>	<b>Euro 36.197,89</b> <i>Accertamento con criterio "per cassa".</i>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>Euro 33.000,00 (rendiconto 2023 non approvato: si riporta lo stanziamento definitivo)</b> <i>Accertamento con criterio "per cassa".</i>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Euro 33.000,00</b>	<b>Euro 33.000,00</b>	<b>Euro 33.000,00</b>
<b>Osservazioni</b>	<p><b>NOTA BENE:</b></p> <p>La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2022) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2022 + incassi in conto/residui 2023), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti della situazione economica sui redditi dei contribuenti.</p> <p>Presumibilmente, l'addizionale nel 2023 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2020.</p> <p>Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2023, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2024, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2023.</p> <p>Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2024.</p> <p>Per il 2025 e il 2026, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2023 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2020, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.</p>		

**CANONE UNICO**

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847. Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
--	--

<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2022)</b>	<b>Euro 12.310,90</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>Euro 14.000,00 (rendiconto 2023 non approvato: si riporta lo stanziamento definitivo)</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Euro 15.000,00</b>	<b>Euro 15.000,00</b>	<b>Euro 15.000,00</b>
<b>Osservazioni</b>	<p>I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p> <p>Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).</p>		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

### **Proventi del recupero dell'evasione tributaria**

Continuano anche per gli esercizi 2024-2025 e 2026 le azioni di recupero degli insoluti.

Nell'esercizio 2022 le entrate accertate a seguito di provvedimenti emessi dall'Ufficio Tributi sono state di € 109.266,52 per IMU ed € 7.667,00 per TASI.

Nell'esercizio 2022 sono inoltre stati emessi ruoli coattivi (IMU e TASI) per € 58.479,23.

Alla data odierna (15/11/2023) si rilevano accertamenti IMU per € 117.051,76 ed € 4.910,00 per TASI.

Si precisa inoltre che tutti gli accertamenti sono stati valutati e per quelli che presentano carattere di dubbia o incertezza vi è un accantonamento nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dell'intera somma.

In fase di predisposizione del Rendiconto 2023 verranno analizzate tutte le situazioni in modo da accantonare nell'avanzo 2023 gli importi di dubbia o difficile esazione nel FCDE.

### **Fondo di solidarietà comunale**

Il "Fondo di solidarietà comunale" 2024 è stanziato per Euro 260.000,00, per l'esercizio 2025 Euro 250.000,00 e per l'esercizio 2026 Euro 244.000,00.

In corso d'anno si terranno monitorati gli adeguamenti e si procederà ad uniformare il bilancio con quanto disposto dalle autorità centrali.

### **Proventi delle sanzioni Codice della strada**

Per l'anno 2024, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 81 del 15/11/2023, e prevede la gestione in forma associata con l'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Non sono iscritte somme relative a violazioni del C.d.S.

### **Le spese**

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (utenze, altri contratti di servizio quali illuminazione pubblica, ecc);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede le percentuali delle quote da accantonare.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che

venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Anno massimo da considerare: 2022 (considerato il quinquennio dal 2018 al 2022).

Metodo di calcolo: misto (media semplice, somma ponderata, rapporto ponderato).

**La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto**, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha valutato in sede di stesura del Bilancio di Previsione un accantonamento corretto e adeguato a quello previsto dalla normativa, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Nella tabella sottostante vengono riepilogati gli stanziamenti di FCDE per il triennio 2024/2026:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Accantonamento di parte corrente	€. 47.753,00	€. 40.089,00	€. 41.013,00
Accantonamento di parte capitale	€. 0	€. 0,00	€. 0,00
<b>Accantonamento totale in bilancio</b>	<b>€. 47.753,00</b>	<b>€. 40.089,00</b>	<b>€. 41.013,00</b>

## Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente:

€ 6.075,00 pari allo 0,42% per il 2024;

€ 12.101,00 pari allo 0,89% per il 2025;

€ 16.134,00 pari all'1,25% per il 2026.

Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 18.000,00 pari allo 0,86% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):



a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, **non trovandosi** nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, **non è tenuto** all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

L'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 verrà pubblicato entro il 31/01/2024.

L'ultimo dato rilevato, relativo al 3° trimestre 2023, è pari a 16,345331 giorni. Tale indicatore è risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di ricezione del documento.

L'indicatore di ritardo per l'anno 2022 è pari a -21,2719 giorni. Tale indicatore è calcolato come risultato della media ponderata dell'intervallo di tempo (in giorni) che intercorre fra la data di pagamento (data mandato) e la data di scadenza.

Il dato aggiornato all'esercizio 2023 verrà reso noto entro il 31/01/2024.

### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali**. Si precisa che l'indennità di fine mandato del Sindaco viene accantonata nell'avanzo di amministrazione.

**Entrate e spese non ricorrenti**

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	€ 0,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	€ 0,00
Donazioni	€ 0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	€ 0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 0,00	Sentenze esecutive e atti equiparati	€ 0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 0,00		€ 0,00
Entrate per eventi calamitosi	€ 0,00	Spese per eventi calamitosi	€ 0,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	€ 0,00		€ 0,00
Condoni	€ 0,00		€ 0,00
Alienazione di immobilizzazioni	€ 0,00		€ 0,00
Accensioni di prestiti	€ 0,00	Investimenti diretti	€ 0,00
Contributi agli investimenti <sup>1</sup>	€ 0,00	Contributi agli investimenti	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 0,00</b>

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 31/05/2023, e ammonta a €. 795.739,96.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a €. 615.898,54, dall'allegato al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 NON PREVEDE l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);

- i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile

estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente dell'anno 2024 è pari ad € 0,00. Si provvederà a stanziare il FPV in sede di riaccertamento dei residui e formazione del rendiconto 2023, sulla scorta delle informazioni fornite dai Responsabili di Area.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per l'esercizio 2024 non sono presenti stanziamenti relativi all'accensione di mutui e/o prestiti.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

L'Ente per l'anno 2024 non intende prestare alcuna garanzia sussidiaria.

Nell'esercizio 2023, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2023, è stata prestata garanzia sussidiaria per euro 221.599,63 in favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore relativamente al mutuo per lavori di realizzazione del progetto di Housing sociale.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

<b>DETTAGLIO PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SELLERO</b>			
<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	<b>% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>	<b>% DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA</b>	<b>ULTIMO BILANCIO APPROVATO</b>
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	2,93%		2022 - utile
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	0,17%		2022 - utile
BLU RETI GAS S.R.L.		100% per il tramite della Società Valle Camonica Servizi S.R.L.	2022 - utile
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.	0,60%		2022 - utile
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A		100% per il tramite della Società Valle Camonica Servizi S.R.L.	2022 - utile
CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	14,29%		2022 - utile
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	0,26%		2022 - utile

I bilanci delle società sono reperibili come di seguito indicati:

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	<b>Dove reperire il bilancio</b>
CONSORZIO SER VIZI VALLE CAMONICA	<a href="https://vcsconsorzio.it/wp-content/uploads/2023/07/CSVC-fascicolo-consolidato-2022.pdf">https://vcsconsorzio.it/wp-content/uploads/2023/07/CSVC-fascicolo-consolidato-2022.pdf</a>

Nota integrativa Bilancio di previsione 2024/2026

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	<a href="https://vcsweb.it/wp-content/uploads/2023/06/VCS-bilancio-31-12-2022-e-destinazione-risultato.pdf">https://vcsweb.it/wp-content/uploads/2023/06/VCS-bilancio-31-12-2022-e-destinazione-risultato.pdf</a>
BLU RETI GAS S.R.L.	<a href="https://www.blureti.it/wp-content/uploads/2023/06/BRG-bilancio-31-12-2022-e-destinazione-risultato.pdf">https://www.blureti.it/wp-content/uploads/2023/06/BRG-bilancio-31-12-2022-e-destinazione-risultato.pdf</a>
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.	<a href="https://www.sivsrl.eu/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/">https://www.sivsrl.eu/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/</a>
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A	<a href="https://www.vcsvendite.it/wp-content/uploads/2023/06/VCSV-bilancio-31-12-2022-e-destinazione-risultato.pdf">https://www.vcsvendite.it/wp-content/uploads/2023/06/VCSV-bilancio-31-12-2022-e-destinazione-risultato.pdf</a>
CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	<a href="https://www.cfvalleallione.it/pages/Amministrazione%20Trasparente%20v3%200/?code=AT.D0.10">https://www.cfvalleallione.it/pages/Amministrazione Trasparente v3 0/?code=AT.D0.10</a>
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	<a href="https://voli.dati.ckube.it/repository/get.aspx?file=aRtFBkQQA012Lq8ePaqGrB8lmLxIpgivZBmQfOn7YLUBoS854ORCw%3d%3d">https://voli.dati.ckube.it/repository/get.aspx?file=aRtFBkQQA012Lq8ePaqGrB8lmLxIpgivZBmQfOn7YLUBoS854ORCw%3d%3d</a>

**Unioni di comuni.**

L'Ente fa parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore con i comuni di: Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Savio e dell'Adamello; molteplici funzioni vengono svolte nell'ambito della gestione associata dei servizi.

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Non vengono allegati al bilancio di previsione 2024/2026 i prospetti relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in quanto non ricorre la fattispecie (allegati A1-A2-A3), il prospetto relativo all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (allegato E) e quello delle funzioni delegate dalla Regione (allegato F) in quanto gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Sellero, 15/11/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Giampiero Bressanelli

Il Consigliere delegato al bilancio e istruzione

Giovanni Luigi Bressanelli